



COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 3679 del 06.11.2020

OGGETTO: RACCOMANDAZIONI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTI:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato in G.U. Serie Generale n.275 del 04-11-2020;

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2”;

Ravvisata la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dai provvedimenti in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

EVIDENZA

che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 prevede che la Calabria, in quanto Regione a rischio alto e scenario 4 (cd. zona rossa), **a partire dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni**, dovrà rispettare oltre le misure contenute nell'articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp) anche quelle riportate all'articolo 3, comma 4, lettere da a) a i) del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020**, che sanciscono :

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
 - Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 - Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
 - Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
 - Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
 - Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 - Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
 - Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto.
 - È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.

- **Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media - dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.**
- **I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.**

Le restrizioni sopra specificate hanno efficacia dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni.

che il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 ha introdotto le seguenti sanzioni:

- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti del Capo del Governo o con quelli di competenza delle Regioni o dei Sindaci è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
- Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- Nei casi di violazione dell'obbligo di sospensione delle attività, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

FA APPELLO

al senso di responsabilità di tutti i cittadini e operatori economici, affinché, nell'attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dai provvedimenti richiamati recanti ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale e sul territorio regionale.

A tal fine,

DISPONE E DEMANDA

alle Forze di Polizia Locale di vigilare sull'applicazione, da parte dei soggetti interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti sanciti nei provvedimenti richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.

Bruzzano Zeffirio, 06.11.2020

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Antonio Cuzzola